

MANLIO TUMMOLO

**Alle origini del concetto moderno di Sovranità:
la continuità di tale principio nelle tradizioni
ed istituzioni politico-amministrative romane,
tra l'Alto e il Basso Medioevo,
attraverso la mediazione bizantina**

Prima di poter procedere a descrivere l'evoluzione storica del concetto di sovranità, in senso moderno, è opportuno chiarire il significato che si vuol dare qui al concetto ed all'attributo di modernità, in riferimento ai principi politici. Tale termine va inteso sia nel significato dell'uso comune, ovvero moderno in quanto contemporaneo o attuale, sia nel significato attribuito dalla manualistica storiografica, ovvero di modernità come periodo storico che va grosso modo dalla caduta di Costantinopoli in mano ai Turchi, ovvero ancora dalla scoperta dell'America nel 1492, fino alla conclusione delle campagne napoleoniche con la battaglia di Waterloo ed il Congresso di Vienna (1814 - 1815). Riferendosi al concetto più propriamente contemporaneo di sovranità, avremo un'accezione di tipo democratico o liberaldemocratico, ovvero in quanto "sovranità popolare" più o meno realizzata; viceversa, nel senso moderno della periodizzazione storiografica, potremo avere più accezioni, dalla sovranità come potere assoluto di un uomo, in quanto re o imperatore, alla sovranità di gruppi più ristretti (aristocrazia ed oligarchia), fino alla sovranità popolare. L'accezione contemporanea, pertanto, tende a dare alla sovranità un significato aperto al popolo tutto; l'accezione moderna è invece comprensiva di qualunque forma di governo. Userò l'accezione comune in senso soprattutto qualitativo, l'accezione storiografica nel senso prevalentemente cronologico.

Contrariamente a quanto si sente dire di solito con scopi prevalentemente propagandistici, non è affatto vero che l'idea moderna di democrazia nasca in Inghilterra. E' semmai vero che in Inghilterra si impone un regime di tipo aristocratico e mercantile, che poi andrà evolvendosi verso la democrazia, sotto l'influsso teorico che docenti e studenti inglesi subiscono nelle Università italiane (pensiamo ad esempio al rapporto di amicizia tra Guglielmo di Ockham e Marsilio da Padova). Nella realtà storica, il concetto di democrazia nasce nel mondo mediterraneo greco-latino, ed è un portato tipico di culture pluralistiche, che giungono in Grecia ed in Italia, fin dal primo millennio avanti Cristo. La penisola greca e quella italica costituiscono il terreno propizio allo sviluppo di una particola-

re idea di sovranità, non legata strettamente o esclusivamente a fattori personali e religiosi, ma a principi teoretici ed astratti, applicabili indifferentemente a persone o ad istituzioni. In Grecia, soprattutto ad Atene, ma non solo, l'idea di sovranità si attua nella sua forma collegiale di popolo o di cittadinanza, che governa nelle forme dirette dell'assemblea dei cittadini. Deve essere rilevata l'importanza enorme che ebbero, anche nelle lontane conseguenze nei tempi attuali, l'elaborazione dottrinale ed il profondo dibattito di filosofia politica e di filosofia del Diritto sostenuti nell'antica Grecia, specialmente nel periodo successivo alle Guerre Persiane con l'affermarsi di quello che, giustamente, venne definito "illuminismo o umanesimo ellenico" ma, comunemente e spregiativamente, chiamato della sofistica, attraverso il quale poi si realizzarono le grandi ideologie politiche dell'aristocrazia intellettuale (il governo dei filosofi o dei guardiani, in Platone) e quello del governo misto (in Aristotele e, più tardi ancora, in Polibio, che lo vide ottimamente realizzato proprio nella repubblica romana).

In Italia, e soprattutto a Roma, l'idea di sovranità come "Res Publica" assume un valore specifico, più che nell'elaborazione dottrinale e teorica, nelle istituzioni, storicamente concretatesi attraverso una lenta evoluzione delle tradizionali e più antiche istituzioni etrusche e post-etrusche (che, comunque, lasciarono un segno profondo nella vita religiosa, politica e militare di Roma), ed in una forma quasi perfetta di organizzazione. Va detto che Roma non conobbe quella che sembra essere, più a parole che nei fatti, la divisione dei poteri legislativo esecutivo e giudiziario, secondo una lettura non certo rigorosa delle opere di Locke e di Montesquieu, i quali non espressero affatto l'idea di una parità e di un'assoluta indipendenza tra i poteri, come poi si sostenne e si pretese di attuare - peraltro con successo piuttosto magro e con risultati piuttosto verbali che effettivi - nei governi di tipo liberale e liberal-democratico, ma conobbe ed attuò invece una distinzione di funzioni tra le varie cariche, fin dal primo periodo repubblicano, che assomiglia molto ad un'organizzazione politica di tipo moderno. La sigla *SPQR*, *Senatus Populusque Romanus*, assume quindi una prospettiva particolare, che l'avvicina moltissimo al modello attuale delle forme di governo. Infatti, se *populus* indica la totalità dei cittadini, ovvero di coloro che hanno poteri politici e che sono la fonte della sovranità, *senatus* indica la rappresentanza che il popolo delega ad un gruppo ampio nelle decisioni essenziali da assumere. Né andrebbe dimenticato che Roma istituì, fin dall'inizio della sua storia, forme di potere delegato, così nei Comizi curiati, come in quelli centuriati e nei Comizi tributi. Non mancarono neppure istituzioni specifiche di rappresentanza della sola plebe, ovvero i *concilia plebis*. Vi erano poi ulteriori istituzioni e cariche, ognuna delle quali aveva una speciale funzione. Soltanto nell'ultimo secolo della Repubblica, cominciarono a sovrapporsi vari poteri, con l'assunzione, per diverse ragioni, di molte competenze da parte del Senato e con la prevaricazione fino all'esautoramento di fatto, ma non di diritto, di altri

Organi elettivi, nei loro poteri deliberativi politici. Ciò fu non ultima causa delle guerre civili, della fine graduale della Repubblica, nominalmente e formalmente mantenuta ben oltre i termini della tradizione storiografica, tanto che solo con l'affermazione del Dominato (fine del III secolo d.C., da Diocleziano in poi) si può propriamente parlare di una sostanziale trasformazione dell'Impero da "repubblicano" in monarchico. Resta il fatto però che, al di là di questo pur fondamentale cambiamento, persistettero tutte le antiche istituzioni repubblicane, sia pure ridotte al solo nome o alle sole funzioni amministrative. In sostanza, la solida impalcatura organizzativa romana non ebbe, neppure alla fine, una crisi assoluta, ma soltanto relativa. E non andrebbe neppure dimenticato, soprattutto per quanto riguarda la parte occidentale dell'Impero che la Chiesa cattolica romana fece propri quella "impalcatura" e quello "scheletro" solidissimo, dando loro nuove forme e nuova vita.

Il fatto che, sia in Grecia che in Roma, l'idea di sovranità assuma un valore laico impersonale o metapersonale, con un significato indubbio di sacralità, ma non di sacralità religiosa di tipo rivelato espressa in forme rigide ed immutabili, bensì laica, ovvero teorica, astratta, capace di adattamento alla mutevolezza delle situazioni e delle istituzioni politiche reali, consentirà che tale principio abbia potuto, nel tremendo passaggio delle invasioni barbariche e nello sconvolgimento demografico e culturale da queste rappresentato, mantenersi integro e, al tempo stesso, capace di adeguarsi a situazioni notevolmente diverse. Merita anche di essere spiegata, in sede teoretica, la natura ontologica dell'idea di Sovranità, analogamente a quella dell'idea di Legge: ambedue sono sicuramente astratte, nel senso di essere impersonali e generali, in quanto prodotti mentali; tale natura, pertanto, non è trascendente, non è al di fuori dell'uomo o del mondo, ma è immanente all'uomo, al suo pensiero. Assomigliano quindi, non alle Idee platoniche, ma piuttosto alle Forme aristoteliche ovvero ai Numeri pitagorici. La natura di tali idee è deontica, ossia riguarda il dover essere di modi e fini teorici ed impersonali, che però devono tradursi nella realtà concreta degli atteggiamenti, delle azioni e dei comportamenti umani. In sostanza, il loro **dover essere** si configura insieme kantianamente nell'essere futuro e possibile ed hegelianamente nell'essere presente e necessario. Una Legge ed una Sovranità, infatti, che si limitassero ad un dover essere senza possibilità di realizzazione, non avrebbero neppure un senso effettivo, ma resterebbero vuote forme, un ordine inadempito.

Questa premessa appare necessaria per poter chiarire, fino in fondo, come sia possibile, non solo supporre, ma anche in buona parte dimostrare l'esistenza di una continuità, e non di semplice riscoperta, del principio di sovranità, che è alla base tanto dell'assolutismo monarchico quanto di quello democratico, nonché di tutte le forme politiche intermedie, dall'età antica a quella moderna.

Tuttavia, prima di poter addentrarci nell'esposizione schematica delle fasi alterne di questa continuità, appare fondamentale rispondere a tre sostanziali interrogativi: I) che cosa sia la sovranità, in generale ; II) a chi debba appartenere la sovranità; III) quali siano i modi di attuarla, in relazione all'appartenenza di questa sovranità.

Alla prima domanda, appare ovvio rispondere che "sovranità" etimologicamente significa "superiorità": è un principio che i Romani esprimevano con i termini "*imperium*", "*potestas*" e "*maiestas*", ovvero il potere di decisione, di comando. Alla seconda domanda, le risposte più generali possono essere tre o anche quattro: ovvero se la sovranità debba appartenere ad uno, a pochi, a molti, o addirittura a tutti. Quest'ultima possibilità è assai più teorica, che non reale, ma proprio per la natura astratta, di tipo politico-teoretico e giuridico della nostra questione, non è da scartare.

Vi sarebbe ancora un'ulteriore possibilità teorica, ovvero se la sovranità non debba appartenere a nessuno, secondo l'ideologia egualitaria anarchica. Per quanto tale idea, in sé ragionevolmente apprezzabile, presupponga un criterio di assoluta autodisciplina in ciascun cittadino, capace di comportarsi onestamente senza vincoli legislativi o di forza materiale, tuttavia è anche troppo facile sottolineare come potrebbe bastare un solo individuo nell'intera umanità, che non obbedisse a questa autodisciplina, per mettere tutto in crisi; e non necessariamente questo individuo dovrebbe essere un malvagio: basterebbe che non sia in grado di capire o di realizzare queste norme inesprese di autodisciplina. D'altronde, è anche altrettanto facile osservare che, in una ricerca teoretico-storica sulla sovranità, la negazione della sovranità non può costituire, per definizione, un tema da affrontare. Riguardo alla sovranità di tutti, vi potrebbero essere obiezioni analoghe: il principio avrebbe solo una valenza teoretica, non pratica, perché anche qui basterebbe un solo individuo contrario (immaginiamoci un'intera collettività che richieda l'unanimità del consenso) per mettere in crisi l'intero sistema di organizzazione del potere deliberativo. Basti l'esempio delle antiche Diete polacche e del *liberum veto* per dimostrare l'impraticabilità di una pur teoricamente ammissibile sovranità di tutti.

Alla terza domanda, le risposte possono essere molteplici, ma è vero che l'organizzazione o l'ordinamento dei modi di attuazione della sovranità devono essere correlativi alle risposte che noi diamo alla seconda. In sostanza, non è la stessa cosa se diciamo che la sovranità appartiene ad uno oppure a tutti, perché le istituzioni che andremo creando, per attuare questo principio, saranno estremamente diverse e lo spirito che sovrintenderà a ciascuna di esse sarà notevolmente diverso. Eppure, sul piano storico per il periodo e per la situazione relativi al nostro tema, constatiamo che è esistita una continua trasfusione di idee e di atteggiamenti tra tipi di sovranità assolutamente contrapposti, come possono essere quelli della sovranità di uno solo e quelli della sovranità dei tanti o di tutti.

Ciò è avvenuto esattamente per la ragione che, pur nelle enormi differenze, esiste un denominatore comune assolutamente generale ed impersonale, ovvero astratto, che è quello della "sovranità", ma anche per la ragione storico-politica che il passaggio dalla Roma monarchica alla Roma repubblicana e da questa alla Roma imperiale non è dovuto a rivoluzioni istantanee e rapide, ma ad evoluzioni durate secoli. Le istituzioni che rappresentavano la Roma repubblicana e la Roma imperiale non si sono trasformate radicalmente, nemmeno in quella fase che gli storici del Diritto romano chiamano del "*Dominato*", ovvero del periodo che si afferma con Diocleziano, cioè con la divinizzazione dell'imperatore, su imitazione tuttavia e non sulla base di un'intrinseca natura comune con le immagini della sovranità individuale divina dei grandi Imperi orientali. In tutto l'Impero Romano, quindi, non accade mai quello che pur era accaduto nei Regni ellenistici orientali, mentre non era avvenuto in Grecia, ossia l'eliminazione di una sovranità in senso laico sia pur sacrale, astratta e non personale, bensì la piena e totale accettazione di una sovranità di tipo religioso. C'è una differenza fondamentale di impostazione teoretica, e successivamente pratica, tra la divinizzazione nel senso orientale del sovrano e la pseudo-divinizzazione del sovrano nell'Impero romano o nelle città-stato greche: mentre nell'antico Oriente (Egitto, Babilonia, Assiria, Persia) non vi era affatto una problematica sulla sovranità, per cui il potere si presentava come un dato indiscusso ed indiscutibile, in Grecia ed a Roma ci si pongono quegli interrogativi sulla natura, sull'appartenenza e sui modi di attuazione della sovranità, di cui prima si è detto. E' dunque un atteggiamento di fondo completamente diverso tra Occidente ed Oriente mediterraneo o indoiranico alla base di due rispettivi concetti, pur assoluti, di sovranità. La "divinizzazione" dell'imperatore rimane una finzione, e non ha grande durata, grazie anche - se vogliamo - all'affermazione del cristianesimo che rifiuta come assurda e blasfema tale divinizzazione. Il cristianesimo semmai opererà un rovesciamento dei valori e dei rapporti, identificando l'effettiva sovranità non in una persona fisica, non in un uomo, bensì in Dio stesso. Alla fine dell'Impero Romano, con Costantino ed i suoi successori, potrà permanere l'idea di un imperatore "sacerdote", di un imperatore capo materiale del potere politico e dell'istituzione ecclesiastica, ma non di un "dio", e trasmetterla poi al ricostituito Impero d'Occidente, prima con la riconquista di Giustiniano, poi con la fondazione del "Sacro Romano Impero" di Carlo Magno. Ma è assolutamente da negare che la divinizzazione dell'imperatore romano abbia costituito più di un semplice tentativo, del tutto sterile, di affermare un principio strettamente religioso, e non laico politico-teoretico e giuridico, di sovranità. Qualcosa di simile, sia pure in forme più limitate, si è avuto nell'atteggiamento ebraico e musulmano, che - a differenza di altre mentalità orientali - per molte ragioni ha saputo porsi in termini abbastanza simili a quelli greco-romani la sovranità come problema da risolvere, non come dato che si impone da sé. Anche questa asserzione va chiarita con qualche esempio: l'ebraismo, con il suo particolare culto della Legge, la *Torah*, si

dimostra in grado di intuire, sia pure forse non nelle forme evolute del Diritto romano, il carattere astratto della Legge e la sua imperatività, indipendentemente dalla volontà dei singoli uomini. L'Islamismo, che in certo modo si ricollega sia all'ebraismo, sia al cristianesimo, modella la propria Legge in forme astratte ed imperative, non dissimili. Che vi fosse un'analogia tra Diritto romano e Legge ebraica, è un fatto riconosciuto da molti secoli, anche se talvolta con la pretesa assurda che il Diritto romano sia derivato dal Diritto mosaico. Basti citare l'opera anonima "*Collatio legum mosaicarum et romanarum*", presumibilmente del IV secolo d. C., che costituisce anche il primo esempio di Diritto comparato. Né, a dimostrazione, delle analogie tra questi tipi di Diritto, andrebbero dimenticati gli episodi di Salomone e delle due madri che si contendono un bambino, o di Daniele che difende, con abilità da psicologo ed indagatore consumato, la casta Susanna dalle calunnie dei due vecchi che la concupivano, e nemmeno certe novelle, che narrano casi di Diritto privato, delle "*Mille ed una notte*", le quali - detto per inciso - potrebbero essere di notevole insegnamento a certi attuali magistrati inquirenti nel condurre con sagacia, saggezza ed un certo umorismo le loro indagini. Gli esempi, che qui ricordo brevemente ed in velocità, sono a mio parere significativi, nel dimostrare che Ebrei ed Islamici hanno avuto ed hanno concezioni del Diritto abbastanza complesse ed affini a quelle degli antichi Romani, proprio partendo da un principio comune. Prova ulteriore ne sia l'importanza che l'Antico Testamento ebbe, nel secolo XVII, per formulare un'idea di sovranità assolutista o, al contrario, democratica, così come appare rispettivamente ne "*Il Patriarca*" di Filmer, ne "*Il Leviatano*" di Hobbes e, al contrario, nel "*Trattato teologico-politico*" di Spinoza (non a caso ebreo espulso dalla comunità ebraica olandese, per eresia) e nei due "*Trattati sul Governo*" di Locke. E per ultimo, per quanto oggi appaia del tutto ignorato, il dibattito ideologico-politico nel mondo musulmano, anch'esso orientato sui due opposti punti cardinali dell'assolutismo e della democrazia, molto di più di quanto oggi - per le note vicende - sembra apparire. Si deve d'altro lato rilevare che, per quanto riguarda l'Italia, già Marsilio da Padova aveva dato un ampio rilievo alla Bibbia, nella sua formulazione dell'idea di sovranità, mentre Dante prima, Machiavelli poi, per finire al tardo (rispetto a loro) Gian Battista Vico, anche per ragioni esplicite o implicite di valorizzazione della tradizione nazionale, assumono a modello per l'idea di sovranità soprattutto Roma e l'evoluzione delle sue istituzioni.

Tutte queste varie questioni spiegano la continuità teoretica dell'idea di sovranità, espressa in una solida e concreta Istituzione, che l'antica Roma trasmette in eredità al mondo medioevale e moderno, in Europa. Ma ora il nostro discorso deve continuare sul piano storico, per spiegare i fatti concreti che consentirono di evitare una drastica rottura tra il mondo antico e quello attuale. Abbiamo accennato alle invasioni barbariche ed alla riconquista di Giustiniano. E' bene approfondire maggiormente questi fatti: le invasioni barbariche, ben lungi dall'annientare le istituzioni politiche romane anche in terre che

conobbero per breve tempo la dominazione romana (come l'Inghilterra e la Dacia), creano quei regni romano-barbarici che, per non risultare del tutto effimeri, sono costretti ad utilizzare le leggi e le istituzioni romane; le stesse leggi o consuetudini che normalmente gli storici del Diritto qualificano come "*Diritto barbarico o germanico*" devono fare i conti con le preesistenti leggi romane. Il fatto stesso di doverle trascrivere implica che esse, nell'atto di essere trascritte, subiscono l'influenza del Diritto romano e devono assumere forme e contenuti romani. Anche il Diritto britannico, il sistema noto come "*common law*", si rifà al modello romano, ancorché pre-giustiniano o addirittura pre-teodosiano, con l'importanza data alla consuetudini ed alla normazione giurisprudenziale, secondo la tradizione repubblicana dello *jus praetorium*: non si tratta, né lo potrebbe affatto, di essere un sistema autoctono dell'età preromana (che, comunque, non avrebbe alcun esempio storicamente determinabile, nella considerazione per la quale tutte le popolazioni celtiche erano subordinate alla classe sacerdotale dei Druidi, e pertanto vi sarebbero semmai analogie col Diritto pontificale più antico dei Romani, di evidente derivazione etrusca), né un'importazione pura e semplice delle norme anglo-sassoni precedenti l'invasione, anch'esse del tutto ignote ed ovviamente legate alla tradizione di norme consuetudinarie fondate sulla forza e sulla sopraffazione. La somiglianza tra le formule e le deliberazioni dell'antico pretore romano (*legis actiones* e l'Editto) e quelle delle corti anglo-sassoni (*actions* e *writs*) è troppo rilevante per essere considerata puro effetto del caso e dimostra come la Gran Bretagna, per quanto non dominata per lungo tempo dai Romani, ne conservò molte forme e procedure giuridiche. Rilevante del resto, nella stessa Gran Bretagna, l'influenza della Chiesa cattolica e del suo *jus canonicum*, che mantenne e trasmise al nuovo mondo anglosassone e normanno le tradizioni giuridiche di Roma.

Ma fondamentale è, nel nostro tema, il ruolo dell'Italia: nel VI secolo, Giustiniano, riordinato l'Impero d'Oriente, anche sul piano legislativo ed amministrativo, ordina ai suoi generali Belisario e Narsete la riconquista della parte occidentale dell'Impero, che giuridicamente era sempre rimasta unita a quella orientale, tanto è vero che Odoacre, tolto di mezzo Romolo Augustolo nel 476, rinvia le insegne imperiali a Costantinopoli, e che Teodorico re degli Ostrogoti e degli Amali parte alla conquista della penisola col consenso dell'imperatore d'Oriente Giustino. Tale rinvio, sul piano giuridico ed in tal caso in assoluto contrasto con la situazione di fatto, significava l'ulteriore ripristino dell'unità dell'Impero, formalmente mai negata del resto. Ambedue i re barbarici, in sostanza, pur agendo per conto proprio e con propri interessi, continuavano ad agire in nome dell'Imperatore e dell'Impero, visti come unici ed unitari. Occorrerà aspettare la nascita del Sacro Romano Impero ed il patto di pace tra Carlo Magno e gli imperatori ormai "bizantini" perché questi ultimi rinunciassero alla sovranità giuridica (ed in parte di fatto) sull'Impero d'Occidente.

L'offensiva di Giustiniano riprende i territori dell'Africa nord-occidentale, in mano ai Vandali, l'attuale Andalusia e l'intera Italia. Qui si scatena la lunga serie di guerre gotiche che comporta per la penisola un lungo periodo di grande impoverimento e di miseria, proprio per conseguenza delle prolungate devastazioni belliche, ma riafferma sulla penisola un sistema direttamente legato alla romanità, o, se preferiamo, a quella "mediterraneità" greco-latina, che si esprime in una particolare cultura giuridica e politico-istituzionale. Le antiche istituzioni, già politiche, poi solo amministrative, mai decisamente morte in Italia anche per merito indiscusso della Chiesa romana, riprendono vita e rappresentano il momento storico reale della **continuità dei principi teorico-politici, giuridici ed istituzionali**.

Con l'invasione longobarda, l'ultima delle grandi invasioni in Italia, si ha la definitiva lacerazione della penisola: questa è sicuramente una divisione del territorio nazionale, è certamente l'affermarsi della molteplicità di caratteristiche idiomatiche e culturali per l'Italia, ma non si può dire che l'idea di sovranità cambi sostanzialmente; lo stesso dicasi per l'unità politica ideale delle istituzioni e delle tradizioni in Italia: il fatto stesso che i Longobardi, denominatisi del resto "re d'Italia", avessero tentato per lungo tempo di conquistare l'intera entità geografica italiana, impediti prima dalla resistenza bizantina, poi dalla politica papale con la sua alleanza con i Franchi, dimostra che gli stessi Longobardi avevano largamente assorbito questi principi, fecendosene quindi tramite con lo stesso Regno nemico dei Franchi (si pensi a Paolo Diacono o a Paolino d'Aquileia, ad esempio) ed insegnando a Carlo Magno, ai suoi ministri ed ai suoi successori, non solo il principio astratto di sovranità, ma anche i criteri pratici, sia pure molto semplificati e resi primitivi, per creare un minimo livello di organizzazione del nuovo Stato, e per attuare una tale sovranità, capace di riunire in un'unica rappresentanza la forza della legge e la forza della spada.

La presenza bizantina, anche post-giustiniana, è un fatto determinante, non solo per l'Italia o per il Mediterraneo, bensì per l'intera Europa: senza voler ampliare troppo le questioni, basti qui accennare che l'aquila bicipite, simbolo della sovranità e dell'unità bizantina rivolta ad oriente e ad occidente, diventerà il simbolo dell'Impero austriaco, dell'Impero russo e della piccola Albania, fatto significativo per chiarire quanto la civiltà europea altomedioevale e bassomedioevale abbia dovuto e debba, per il mantenimento di principi e di istituzioni politico-amministrative di origine e derivazione romane, all'Impero Bizantino.

In Italia, come si è detto, l'invasione longobarda rompe l'unità territoriale della penisola, ma non ne snaturerà mai a fondo l'unità "politica" in senso astratto e giuridico-isti-

tuzionale. La presenza bizantina, la mai avvenuta rinuncia alla sovranità sulla penisola, fino all'età normanna (e siamo già dopo il 1000), fanno sì che quelle idee e quei principi non cessino mai di influenzare la nostra storia e, attraverso la nostra storia, quella europea occidentale e centrale. Non è un caso che la prima Scuola di Diritto, che prefigura lo *Studium* bolognese, sia presente a Ravenna, città per lungo tempo rimasta ai Bizantini. Non è un caso che si costituisca, quasi ad imitazione, una Scuola longobarda di diritto: praticamente di esse ignoriamo tutto, fuorché l'esistenza. Ciò nondimeno costituiscono la prova di una continuità di insegnamento dei principi e delle idee che fanno da presupposto alle istituzioni politico-amministrative.

L'indebolimento della potenza bizantina, di fronte alle molteplici pressioni esterne, costringe l'Impero a ritirarsi di fatto, non ancora di diritto, dalle terre italiane, le zone costiere, che era riuscito grazie alle sue flotte a mantenere. E' qui che sorgono le Repubbliche marinare: al di là del fatto nozionistico e manualistico che vengano denominate come tali solo le quattro più celebri (Amalfi, Pisa, Genova e Venezia), in realtà tutti i centri marinari assumono un'autonomia sempre più accentuata, fino a raggiungere una piena indipendenza: e qui è un punto essenziale, per ricollegarci al discorso teoretico sulla sovranità: la sovranità, sempre assoluta, ritorna da individuale ad essere collegiale, dall'uno ai tanti o ai tutti. Le antiche istituzioni, che la fase imperiale aveva ridotto ad un ruolo puramente esecutivo ed amministrativo, tornano a riassumere la loro originale piena valenza politica. Non è affatto un caso che ritornino quasi sempre nomi romani di istituzioni ed organi direttivi: pensiamo al doge da "*dux*", pensiamo al console, ecc. . Ma soprattutto pensiamo al rinnovato spirito romano che assumono anche quelle cariche, quelle funzioni e quei Consigli pubblici, che pure mantengono nomi di origine monarchica e feudale.

Il modello del centro costiero, poi, verrà assunto anche dalle città dell'interno, pur già sottoposte a domini barbarici, monarchici e feudali, che hanno lasciato sì una certa superficie esteriore, ma il cui intimo rimane fundamentalmente romano. Anche qui, le istituzioni ecclesiastiche hanno avuto un ruolo essenziale, come forza di mantenimento delle grandi tradizioni della civiltà politica romana: sarà quindi relativamente facile il ricollegarsi e il rivivificarsi di antiche consuetudini appena sommerse delle città dell'interno con le tradizioni rimaste sempre vive e solide delle città marinare. Non è ancora un caso che le lotte tra Pisa ed Amalfi, poi tra Pisa e Firenze, consentiranno al mondo umanistico di riscoprire una versione più antica e fedele del Codice di Giustiniano, nota agli storici del diritto come "*lettera pisana o lettera fiorentina*", che permetterà uno studio più correttamente filologico dell'autentico Diritto romano ma che è anche la prova storica delle nostre precedenti induzioni: le Repubbliche marinare, resesi per prime autonome dal controllo di

Bisanzio, sono anche quelle che ne conservano i principi ereditati da Roma. Spetta alla prima di esse, Amalfi, la stesura di un Codice di navigazione, ovvero le Tavole Amalfitane. Gli Statuti delle libere città si ispirano alle procedure ed alle norme che, attraverso le Università, vengono apprese ed applicate dalle nuove classi dirigenti, di estrazione prevalentemente borghese, e non più strettamente feudale. Un sintomo significativo comprova il consistente aumento della partecipazione popolare al governo della città, ed è la forte riduzione dell'analfabetismo, quell'analfabetismo che, viceversa, tornerà ad affermarsi con l'assolutismo dei Principati in Italia, mentre - grazie al Protestantesimo - non riapparirà più nei Paesi germanici per la consuetudine della lettura biblica nelle lingue nazionali e vive. Muore, quindi, una certa forma, ormai esausta, di latinità, ma si afferma una forma nuova, sotto certi aspetti più autentica, della latinità, almeno nel senso politico e giuridico.

Quando nel basso Medioevo e nel corso delle prime Crociate, quei principi di una sovranità ormai non più individualistica tornano a diffondersi anche nelle città dell'interno e nell'intera Europa, ciò avviene come se un lungo inverno fosse cessato e gli antichi semi, mantenuti vivi nella terra fredda ed addormentata, tornassero a ridare nuove piante e nuovi frutti, in ogni settore dello scibile e della vita umana.

È il grande periodo dell'età comunale, è anche il grande periodo delle lotte tra molteplici idee di sovranità, quella dell'Impero, come dominio dell'uno, quella della Chiesa, come delegata di Dio, sul mondo, e quella come potere deliberativo dei molti che, da sudditi, tornano a dirsi cittadini. E' il fiorire di dibattiti, talvolta anche fisicamente violenti, ma comunque sempre espressione di una grande vitalità umana che tenta, in modi contrapposti, di risolvere quei grandi interrogativi che ci eravamo proposti all'inizio, ma è anche la premessa, grazie all'enorme scambio culturale europeo avvenuto nelle Università, della grande rinascita della mediterraneità greco-latina, che va sotto il nome di Umanesimo e Rinascimento. Pensiamo qui alle lotte teoriche, prima ancora che politiche e materiali, tra Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri, al pensiero espresso da Dante Alighieri nel "*De Monarchia*", all'interessantissima e moderna concezione democratica nel "*Defensor pacis*" di Marsilio da Padova, ai suoi rapporti con il mondo germanico e alla sua amicizia col britannico Guglielmo di Ockham.

Va ricordato un aspetto assolutamente non secondario nella storia medioevale, proprio nell'affermazione della sovranità in un centro ovvero in un altro, sia come potere politico, sia come potere religioso. La storia medioevale è anche contrapposizione tra due grandi centri imperiali, Roma e Bisanzio, Roma che resta centro dell'egemonia ecclesiastica e Bisanzio capitale di un Impero ma anche centro della cristianità orientale mediterranea ed

europea. In un certo senso, se Roma con Costantino rimane sacrificata, toccherà poi a Bisanzio vedersi togliere tale centralità già nell'Alto Medioevo, ma soprattutto con la Quarta Crociata, che umilia l'Impero Bizantino, fino ad allora rimasto una grande potenza mediterranea, che aveva saputo non solo resistere ma contrattaccare rispetto all'avanzata araba ed islamica, smembrandolo ed indebolendolo fino a renderlo facile preda dei Turchi Ottomani. Ma anche alla fine Costantinopoli, cadendo sotto il dominio turco dopo una gloriosa resistenza a cui parteciperanno, una volta tanto alleate, Genova e Venezia che si riconoscevano così figlie di Bisanzio a sua volta erede di Roma, lascerà all'Europa la sua ultima *aurea eredità latina*, contribuendo con i suoi letterati e uomini di cultura alla scrematura di tutte le sovrastrutture altomedievali, barbariche e feudali, poste sul mondo e sulla civiltà classica greco-romana, non solo nel campo letterario ma anche in quello politico e giuridico per gli aspetti che si riferiscono al concetto di sovranità: e ciò avviene quando ormai l'età moderna comincia, portando la cultura europea, che pur cambiando forme mantiene inalterati i principi che la legano all'antica tradizione, da una dimensione continentale, già prima estesa verso l'Oriente slavo che tanto deve a Bisanzio, ad una dimensione planetaria.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

(implicitamente utilizzati nella relazione)

NOTA: I seguenti testi vengono ordinati in tre gruppi : Opere di carattere storico generale, Opere di carattere storico filosofico ed Opere di carattere storico giuridico, secondo l'ordine alfabetico dei loro Autori. Non sono riportate opere classiche o testi religiosi, in quanto reperibili in varie edizioni.

OPERE DI CARATTERE STORICO GENERALE :

- 1) C. Cahen, "L'Islamismo I", Storia Universale, ed. Feltrinelli (Milano, 1980).
- 2) J. Dhondt, "L'Alto Medioevo", Storia Universale, ed. Feltrinelli (Milano, 1980).
- 3) J. Le Goff, "Il Basso Medioevo", Storia Universale, ed. Feltrinelli (Milano, 1980).
- 4) G. E. von Grunebaum, "L'Islamismo II", Storia Universale, ed. Feltrinelli (Milano, 1981).
- 5) M. Levi - P. Meloni, "Storia Romana dagli Etruschi a Teodosio", ed. Cisalpino (Milano, 1969).
- 6) F. G. Maier, "Il Mondo mediterraneo tra l'Antichità ed il Medioevo" e "L'Impero bizantino", Storia Universale, ed. Feltrinelli (Milano, 1980).
- 7) S. Mazzarino, "L'Impero Romano", voll. 3, ed. Laterza (Bari, 1980).
- 8) M. Pavan, "L'Antichità Classica", ed. Studium (Roma, 1977).

9) E. Perroy, "Il Medioevo", ed. Sansoni (Firenze, 1969).

10) D. Waley, "Le Città-Repubblica dell'Italia Medioevale", ed. Einaudi (Torino, 1980).

OPERE DI CARATTERE STORICO FILOSOFICO:

1) Autori Vari, "I Presocratici - Testimonianze e Frammenti", vol. 2°, ed. Laterza (Bari, 1986).

2) H. Corbin, "Storia della filosofia Islamica", ed. Adelphi (Milano, 1991).

3) E. Gilson, "La Filosofia nel Medioevo", ed. La Nuova Italia (Firenze, 1983).

4) T. Gomperz, "Pensatori greci", vol. 2°, ed. La Nuova Italia (Firenze, 1967).

5) M. Isnardi Parente "Sofistica e democrazia antica", ed. Sansoni (Firenze, 1977).

6) B. Scarcia Amoretti, "Tolleranza e guerra santa nell'Islam", ed. Sansoni (Firenze, 1974).

OPERE DI CARATTERE STORICO GIURIDICO:

1) V. Arangio-Ruiz, "Storia del Diritto Romano", ed. Jovene (Napoli, 1988).

2) M. Bellomo, "L'Europa del Diritto Comune", ed. Il Cigno Galileo Galilei (Roma, 1998).

3) A. Cavanna, "Storia del Diritto moderno in Europa", ed. Giuffrè (Milano, 1982).